



COMUNE DI TAVAGNACCO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL
21.07.2021

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 16.11.2023

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Finalità

Articolo 2. Ambito applicativo

Articolo 3. Definizioni

Articolo 4. Accertamento delle violazioni

Articolo 5. Rilascio autorizzazioni e concessioni

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Articolo 6. Tutela dell'igiene pubblica e del decoro urbano

Articolo 7. Tutela della sicurezza urbana

Articolo 8. Tutela degli spazi ed aree pubbliche

Articolo 9. Aree Verdi, giardini pubblici, aree attrezzate.

Articolo 10. Ingresso abusivo nelle strutture pubbliche.

Articolo 11. Accensione di fuochi.

Articolo 12. Emissioni di odori, gas, vapori e fumo.

Articolo 13. Manutenzione delle facciate degli edifici e delle aree di pertinenza.

Articolo 14. Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni.

Articolo 15. Manutenzione e stato di conservazione dei terreni non edificati.

Articolo 16. Minaccia di rovina di fabbricati.

Articolo 17. Sicurezza dei fabbricati.

Articolo 18. Decoro dei fabbricati e scritte sui muri.

Articolo 19. Pulizia del suolo pubblico.

Articolo 20. Sgombero della neve.

Articolo 21. Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via.

Articolo 22. Divieto di campeggio libero.

Articolo 23. Artisti di strada e mestieri girovaghi.

Articolo 24. Colombi.

TITOLO III – NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Articolo 25. Specificazioni.

Articolo 26. Occupazioni di suolo pubblico.

Articolo 27. Occupazioni per manifestazioni e pubblici spettacoli.

Articolo 28. Occupazioni di sede stradale con ponteggi e cantieri.

Articolo 29. Occupazioni per lavori di pubblica utilità.

Articolo 30. Occupazioni per attività di riparazione di veicoli.

Articolo 31. Occupazioni per traslochi.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 32. Definizioni.

Articolo 33. Pubblici Esercizi, sale da gioco e circoli privati.

Articolo 34. Tutela della quiete - sorgenti sonore - abitazioni private.

Articolo 35. Intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi e manifestazioni temporanee.

Articolo 36. Pubblicità fonica.

Articolo 37. Allarmi antifurto.

Articolo 38. Attività produttive rumorose.

Articolo 39. Attrezzature da giardino e sorgenti mobili, attrezzature per uso domestico e/o hobbistico.

Articolo 40. Impianti di condizionamento.

Articolo 41. Autolavaggi.

Articolo 42. Cannoncini antistorno.

Articolo 43. Razzi, botti, petardi, fuochi d'artificio, giochi e spettacoli pirotecnici.

Articolo 44. Suono delle campane.

Articolo 45. Altre attività a carattere sporadico non previste nel presente Regolamento.

TITOLO V – SANZIONI

Articolo 46. Sanzioni e provvedimenti.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI ATTUATIVE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 47. Disposizioni transitorie.

Articolo 48 Entrata in vigore.

Articolo 49 Norma finale.

Articolo 50 Abrogazioni.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità.

1. Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana, disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico vigente ed in armonia con le finalità dello Statuto del Comune di Tavagnacco e con le altre norme riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di competenza comunale al fine di:
 - a) prevenire ed eliminare pericoli che possano minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana mediante un insieme organico di precetti atti a preservare la collettività cittadina da situazioni di danno, malattia, calamità e pericolo anche potenziale, nonché con un insieme di misure atte a prevenire fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
 - b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita collettiva e la più ampia fruibilità dei beni comuni;
 - c) Salvaguardare la civile convivenza, la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, il decoro territoriale, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
 - d) Contribuire a garantire la protezione del patrimonio artistico, ambientale e culturale.
2. Ai fini del presente regolamento, per "incolumità pubblica" si intende l'integrità fisica della popolazione, mentre per "sicurezza urbana" il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, coerentemente al D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito in L. 18.4.2017 n. 48.
3. Le disposizioni del presente Regolamento hanno natura residuale rispetto alle norme legislative e regolamentari statali e regionali e sono complementari agli altri regolamenti comunali in vigore.
4. Nel seguito, con il termine "Regolamento" senza specificazione alcuna si deve intendere il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 2 Ambito applicativo.

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, statuisce norme autonome od integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza, qualità e decoro dell'ambiente urbano;
 - b) quiete pubblica e privata;
 - c) organizzazione e controllo di attività sul suolo pubblico.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze emanate dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche verbalmente impartiti dagli operatori della Polizia Locale, dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, nonché da altri organi pubblici nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 3 Definizioni.

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune, in generale, lo spazio urbano tutto, con particolare riferimento:
 - a) al suolo pubblico, anche eventualmente di proprietà privata, ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara delimitazione della proprietà privata;
 - b) ai parchi e ai giardini pubblici ed al verde pubblico in genere, fatti salvi gli specifici regolamenti;
 - c) ai monumenti e alle fontane;
 - d) alle facciate degli edifici prospicienti la strada e ad ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - e) agli impianti e alle strutture di uso comune, insistenti sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni od autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende invece l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato; l'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4 Accertamento delle violazioni.

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, sulla base di successivi conferimenti della Giunta Comunale, ad altri funzionari comunali o appartenenti ad enti pubblici ed aziende erogatrici di pubblici servizi, a funzionari delle aziende pubbliche locali o regionali preposte alla sanità e alla prevenzione ambientale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale, a personale appartenente ad altri enti o aziende preposte alla vigilanza.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando necessari o utili al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e dei relativi responsabili.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi o ad Organi di Polizia, nonché gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria secondo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 5 Rilascio autorizzazioni e concessioni.

1. Quando, a norma di Regolamento, sia necessario conseguire una concessione ovvero un'autorizzazione, questa deve essere richiesta in conformità con le vigenti leggi sul bollo ed indirizzata all'area comunale competente tramite il protocollo generale del comune secondo le modalità previste.

2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti rilasciano le concessioni o le autorizzazioni nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento.
4. L'organo competente al rilascio può sospendere o revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni od autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale, ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per il loro rilascio.
5. In ogni caso l'uso difforme dalle condizioni che ne subordinano il rilascio, ovvero dalle disposizioni o prescrizioni impartite con autorizzazione o concessione, comporta anche l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00 e l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
6. I titoli richiamati dal presente Regolamento dovranno essere esibiti agli agenti preposti al controllo che ne facciano richiesta.
7. Fatta salva l'applicazione delle norme stabilite in merito da altre disposizioni di settore, l'accertata assenza del titolo, perché mai conseguito, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 900,00 e della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
8. In caso di sottrazione, distruzione, furto, o smarrimento, dovrà essere richiesta, anche via PEC, copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, redatta nelle forme previste dalla normativa vigente, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.
9. La violazione alle altre disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività svolte.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Articolo 6 Tutela dell'igiene pubblica e del decoro urbano.

1. Ferme restando le disposizioni di legge ed il rispetto del codice penale, a tutela dell'igiene pubblica e del decoro del territorio è vietato:
 - a. scuotere, stendere e spolverare panni, tappeti, tovaglie fuori dalle finestre, balconi, recinzioni o manufatti che si affaccino su pubblica via o su area soggetta a pubblico passaggio;
 - b. utilizzare cortili interni, balconi o terrazzi come luogo di deposito di detriti, rifiuti o altri materiali che creino disagio e inconvenienti igienici, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e per breve tempo;
 - c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture verso la pubblica via o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia adeguatamente assicurata da ogni pericolo di caduta; le finestre, vetrate

- e imposte devono essere assicurate in modo da evitare che agenti atmosferici causino la caduta di vetri o delle imposte stesse;
- d. apporre vetri, sporgenze acuminatae o taglienti, fili spinati, sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico, ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento, possano essere potenzialmente pericolosi per l'incolumità delle persone;
 - e. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulle parti sottostanti del fabbricato con danno o disagio a terzi;
 - f. manomettere o imbrattare in qualsiasi modo edifici, manufatti privati e civili abitazioni;
 - g. tenere le ringhiere e le recinzioni di aree private in cattivo stato di manutenzione, ove ciò determini condizioni di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
 - h. al fine di prevenire la proliferazione delle zanzare e in particolare della cosiddetta zanzara tigre (*Aedes Albopictus*) abbandonare dal 1° aprile al 31 ottobre negli spazi aperti pubblici e privati - compresi terrazzi, balconi e lastrici solari - oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione, nei quali possa raccogliarsi l'acqua piovana, ivi compresi pneumatici, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, vasi ed ogni altra potenziale situazione di formazione di acqua stagnante. I proprietari o coloro che hanno l'uso effettivo degli spazi aperti pubblici o privati devono procedere allo svuotamento dell'acqua in essi contenuta, ovvero procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta; i proprietari devono provvedere alla periodica pulizia e disinfestazione di tombini, chiusini e pozzetti di raccolta di acque meteoriche delle grondaie. I proprietari o coloro che hanno l'uso effettivo degli spazi aperti pubblici o privati dovranno altresì attenersi alle prescrizioni di dettaglio adottate con ordinanza sindacale su indicazione dell'Azienda Sanitaria.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo e dell'ordinanza sindacale di cui all'ultimo capoverso della lettera h) del comma precedente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività svolte.

Articolo 7 Tutela della sicurezza urbana.

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, molestia o disturbo.
2. In particolare è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico o strade particolarmente affollate al fine di evitare alterchi o situazioni di conflitto.
3. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi che causino disturbi, disagi o pericoli con il loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada: ad esempio chiudendo le porte di

accesso per limitare i contatti fra l'interno e l'esterno dei locali, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione con personale appositamente preposto.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 150,00 ed il massimo di € 900,00.

Articolo 8 Tutela degli spazi ed aree pubbliche.

1. A salvaguardia e tutela degli spazi ed aree pubbliche ricadenti nel territorio del Comune è vietato:

- a. nelle fontane e fontanelle introdurre sostanze liquide imbrattanti, detriti e rifiuti, introdurre animali, introdursi e bagnarsi, ingombrare ed ostruire in qualsiasi modo le bocchette, lavare i veicoli, abbeverare direttamente gli animali senza idoneo contenitore, prelevare l'acqua se non per scopi strettamente connessi al consumo personale, effettuare allacciamenti, effettuare la pulizia personale o quella di animali, lasciar scorrere l'acqua senza motivo;
- b. arrampicarsi su monumenti, arredi ed altri beni pubblici, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- c. arrampicarsi su pali, segnaletica, monumenti, edifici, alberi, cancelli ed inferriate;
- d. collocare lungo le strade, sui ponti, sulle facciate degli edifici, sui pali di sostegno, sulle strutture pubbliche o su altri elementi di arredo urbano messaggi di qualsiasi genere riportati su lenzuola, cartelloni, striscioni, oggetti di ricordo ed agganciare alle strutture citate lucchetti con catene. È consentita la breve esposizione di messaggi nel giorno di particolari festeggiamenti (ad es. matrimoni e lauree), in conformità alle prescrizioni del codice della strada, purché gli stessi non siano causa di danneggiamento dei supporti, siano rimossi entro la giornata successiva la conclusione dell'evento e non abbiano contenuti contrari alla moralità, al buon costume o alla pubblica decenza. Si applica la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata individuazione del responsabile si procede alla rimozione e distruzione o all'acquisizione delle cose utilizzate per commettere la violazione;
- e. praticare giochi sulle aree pubbliche o di uso pubblico o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possano arrecare intralcio o disturbo ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- f. bestemmiare e proferire turpiloquio nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico;
- g. non segnalare al pubblico in modo facilmente visibile gli oggetti tinti o verniciati di fresco;
- h. modificare le attrezzature o gli impianti posti sull'area pubblica o sotto di essa installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate. In caso di danneggiamento le spese per il ripristino dello stato dei luoghi saranno a carico del trasgressore;
- i. rimuovere, spostare, manomettere sedili, panchine, attrezzi per gioco, barriere, elementi d'arredo urbano, manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità. L'addebito delle spese in caso di danneggiamento ed il ripristino dello stato dei luoghi saranno a carico del trasgressore;

- j. manomettere il suolo o imbrattare in qualsiasi modo gli edifici e i manufatti pubblici. L'addebito delle spese in caso di danneggiamento ed il ripristino dello stato dei luoghi saranno a carico esclusivo del trasgressore;
 - k. sdraiarsi a terra o bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, nei pressi degli edifici di valore storico, simbolico e monumentale nonché sui relativi accessi, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, occupare impropriamente le panchine impedendone ad altri il normale utilizzo;
 - l. ostentare in pubblico oggetti, nudità, piaghe e ferite, contrari al pubblico decoro o all'igiene;
 - m. su tutto il territorio comunale l'accattonaggio molesto, intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità petulanti o minacciose o comunque tale da creare intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale.
È in ogni caso vietato l'accattonaggio:
 - alle intersezioni stradali;
 - nelle aree adibite a parcheggio;
 - nelle aree prospicienti le scuole, le case di cura, i distretti sanitari e comunque le strutture sociosanitarie e sanitarie;
 - all'interno, davanti e in prossimità dei cimiteri;
 - all'interno e nei pressi delle aree destinate a mercato;
 - effettuato in modo tale da interferire con le attività commerciali, con le attività dei pubblici esercizi e di altri luoghi di pubblico servizio;
 - salvo che il fatto non costituisca reato, è in ogni caso vietata la richiesta di elemosina con minori o animali o ostentando menomazioni fisiche.
 - n. ostacolare il parcheggio dei veicoli, indirizzare gli stessi negli stalli di sosta pubblici o privati aperti al pubblico in assenza di adeguato titolo. È parimenti vietato indirizzare i veicoli negli stalli, richiedendo una ricompensa in denaro o comunque proponendo l'acquisto di merce, anche di scarso valore. finalizzato direttamente o indirettamente all'ottenimento di denaro.
 - o. lanciare sassi, bombe d'acqua o altri materiali o spruzzare schiumogeni, atti a imbrattare, molestare o arrecare danno alle persone e alle cose. È consentito l'uso di stelle filanti, anche spray;
 - p. fumare e consumare bevande alcoliche, fatta eccezione per gli esercizi pubblici con relativi plateatici regolarmente autorizzati, in tutti i giardini pubblici e le aree verdi di cui al successivo art. 9 comma 1 lett. a) ed e), nonché lungo le lppovie, ciclovie e piste ciclabili;
 - q. esercitare e praticare sulla pubblica via attività di raccolta di somme di denaro a fronte della prestazione di pulitura dei vetri dei veicoli.
2. Nei luoghi di rilevanza artistica, storica e culturale e durante le cerimonie è vietato arrecare ogni forma di disturbo con grida, schiamazzi o altre attività, salvo specifica autorizzazione per eventi particolari di carattere patriottico o celebrativo, o ricorrenze nazionali promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00 e l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività vietate.
4. Le violazioni al comma 1 lettera m) e n) comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa del denaro che costituisce il prodotto o il profitto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge citata.

Articolo 9 Aree Verdi, giardini pubblici, aree attrezzate.

1. Il presente articolo disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio comunale di seguito individuati:
 - a. parchi e giardini comunali, aree verdi, giardini di pertinenza di edifici ed impianti comunali, giardini scolastici;
 - b. alberate stradali, lppovie, aiuole, verde spartitraffico, fioriere, strade residenziali, percorsi ciclabili e pedonali - ciclabili, marciapiedi;
 - c. spazi verdi a corredo di servizi pubblici;
 - d. spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o servizi nel P.R.G.C., affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;
 - e. giardini privati aperti all'uso pubblico in base a convenzioni a tal fine stipulate con la proprietà se ciò sia previsto dalla convenzione.
2. Nelle aree verdi, nei giardini pubblici e nelle aree attrezzate individuate al comma precedente è vietato:
 - a. circolare o sostare con veicoli a motore, ad esclusione di quelli eventualmente autorizzati o addetti alla manutenzione o ai controlli, nonché con velocipedi qualora possano pregiudicare il manto erboso e le pavimentazioni presenti e possano essere fonte di pericolo e disturbo per gli altri utenti;
 - b. calpestare le aiuole fiorite ed attraversare i gruppi di siepi ed arbusti;
 - c. asportare e danneggiare in qualsiasi modo il terreno vegetale, ancorché privo di manto erboso, rispettando in particolar modo l'area sotto la chioma degli alberi, evitando scavi, riporti di terra, depositi di materiali, costipamenti, sversamenti, danneggiamenti alle radici;
 - d. abbattere, tagliare, potare, scortecciare, incidere, strappare rami e foglie e danneggiare in qualunque modo alberi e arbusti o parti di essi;
 - e. appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, cartelli e pubblicità, in particolar modo utilizzando chiodi o cavi rigidi;
 - f. raccogliere ed asportare fiori, frutti, radici e qualsiasi parte della vegetazione, fatta salva specifica autorizzazione comunale;
 - g. seminare e piantare, salvo esplicita autorizzazione e relative prescrizioni da parte dell'ufficio comunale preposto;
 - h. utilizzare prodotti fitosanitari di qualsiasi tipo (erbicidi, fungicidi, insetticidi, acaricidi);
 - i. abbandonare, catturare, molestare animali, nonché rimuovere nidi;
 - j. asportare, rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a sostegno e riparo delle piante e degli spazi erbosi;
 - k. ogni gioco ed attività che possa danneggiare le piante, le siepi ed i fiori, gli elementi di arredo urbano, le attrezzature e gli impianti, nonché creare situazioni di pericolo o disturbo per gli utenti e frequentatori;
 - l. ostacolare lo svago ed il benessere di chiunque utilizzi le aree anche con la produzione volontaria di rumori molesti o lo scoppio di petardi e mortaretti;
 - m. provocare danni, anche con imbrattamenti, scritte, disegni, affissioni alle strutture ed alle attrezzature ed alterare, anche parzialmente, lo stato di fatto esistente;
 - n. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere all'esterno degli appositi raccoglitori
 - o. utilizzare i cestini portarifiuti per smaltire rifiuti non conformi, ivi compresi quelli casalinghi;

- p. utilizzare le attrezzature adibite a giochi per i bambini ai maggiori di anni 14;
 - q. campeggiare e pernottare, fatta salva apposita deroga comunale in occasione di particolari manifestazioni di pubblico interesse.
3. Il sindaco con propria ordinanza, in ragione della conformità dei luoghi e delle strutture o per ragioni di natura igienico – sanitaria può disporre che in tutte o in alcune delle aree di cui al comma precedente sia vietato l'accesso dei cani ad aree o parti di esse.
 4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 10 Ingresso abusivo nelle strutture pubbliche.

1. Fatto salvo quanto previsto da Codice Penale, è vietato introdursi nelle strutture pubbliche di proprietà comunale (quali palestre, campi sportivi, auditorium, scuole, immobili concessi in uso ad associazioni, ecopiazze e similari):
 - a. durante il loro periodo di chiusura all'utenza,
 - b. in assenza di addetti o referenti
 - c. scavalcando recinzioni
 - d. utilizzando varchi ed accessi impropri.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 11 Accensione di fuochi.

1. Su area pubblica è vietato accendere fuochi o bruciare materiale di qualsiasi tipo.
2. Relativamente alla combustione di residui vegetali si richiama la norma statale vigente in materia di rifiuti (D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Testo Unico Ambientale), che prevede in generale il divieto di combustione. Dereghe dall'applicazione di tale disciplina sono stabilite dall'art.182, comma 6 bis, del Testo Unico Ambientale per finalità agricolo-forestali e tramite processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana e animale.
3. Oltre ai rifiuti vegetali da giardino quali sfalci e potature, è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi (compresi fuochi liberi) a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché a materiali di varia natura, fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità preposte. È, in ogni caso, obbligatoria la diretta custodia ed il controllo del fuoco acceso.
4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.
5. L'accensione di fuochi epifanici è consentita previo rilascio di apposita autorizzazione ex art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. In nessun caso è consentita la combustione di materiali inquinanti. L'Amministrazione Comunale, anche in relazione alle norme del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni potrà imporre, in via generale o specifica, divieti, limitazioni, prescrizioni e monitoraggi anche a cura e spese dell'autorizzato.

6. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 900,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 12 Emissioni di odori, gas, vapori e fumo.

1. É vietata l'emissione e la diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, polveri, fumi e vapori nocivi o molesti che si propaghino su area pubblica.
2. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal Codice Penale, coloro che, in ragione della loro attività, debbano compiere operazioni che possono sollevare polvere, limature, fuliggine o provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
3. In ragione di prevalenti motivi di tutela della pubblica sicurezza e per la garanzia del diritto alla salute dei cittadini, in tutti i casi in cui non sia già prevista una procedura di controllo sulla manutenzione ed esercizio di impianti di riscaldamento e/o produzione calore, è fatto obbligo ai soggetti proprietari o utilizzatori di impianti di riscaldamento e/o produzione di calore funzionanti a biomassa di procedere al controllo ed alla pulizia dei camini, delle canne fumarie, dei raccordi o simili con cadenza almeno triennale o comunque secondo necessità con adeguata documentazione dimostrativa.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 13 Manutenzione delle facciate degli edifici e delle aree di pertinenza.

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, dalle norme del Codice della Strada e dalle norme del Codice Penale, a salvaguardia della sicurezza, del decoro e dell'immagine urbana, tutti gli immobili le cui facciate siano prospicienti la pubblica via o comunque siano visibili dalla medesima, devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e decoro. Qualora si renda necessario per il grave stato di abbandono, degrado ovvero pericolo delle facciate in parola, il Responsabile Comunale competente in materia di Edilizia Privata, con proprio provvedimento, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle medesime al fine di garantire lo stato di conservazione richiesto dal presente comma.
2. Gli infissi, le ringhiere, le grondaie e gli elementi aggettanti dei fabbricati devono essere mantenuti in perfetto stato di conservazione e convenientemente assicurati in guisa da evitarne il pericolo di caduta sul suolo pubblico; egualmente devono essere assicurati, contro ogni rischio di caduta, eventuali oggetti mobili.
3. Lo scarico diretto o indiretto dei pluviali sul suolo pubblico è vietato. È fatto obbligo di verificare l'efficienza e la funzionalità dei canali di gronda e dei pluviali, al fine di evitare lo scolo delle acque meteoriche sul suolo pubblico.
4. I proprietari di immobili ed i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di edifici hanno l'obbligo di provvedere periodicamente alla pulizia e spurgo di vasche condensa grassi, vasche Imhoff, ossidatori, filtri batterici, tramite ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivo atto a non disperderne i liquidi.

5. I proprietari di immobili disabitati dovranno attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni di animali o persone, sbarrando efficacemente, all'occorrenza, con solida chiusura ermetica, tutti gli accessi comprese le finestre.
6. La violazione alle disposizioni del comma 1° del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 900,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
7. La violazione alle altre disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 14 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni.

1. I terreni di pertinenza delle abitazioni, i luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e/o proprietari, conservandoli liberi da rifiuti abbandonati o depositati incontrollatamente, nonché da materiali inquinanti, anche se rilasciati da terzi.
2. A tale scopo i soggetti di cui al comma 1 devono adottare recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.
3. Il Comune può disporre che i soggetti sopra individuati adottino le misure di cui al comma 2 qualora sulla area di competenza venga accertato significativo abbandono di rifiuti.
4. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 192, 255 e 256 del D.L.gs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, la violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 900,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 15 Manutenzione e stato di conservazione dei terreni non edificati.

1. Al fine di prevenire il degrado ambientale derivante dall'abbandono di rifiuti, garantire il decoro del territorio, evitare deturpamenti estetici ed inconvenienti igienici è fatto obbligo ai proprietari, locatari e conduttori di mantenere le aree di cui al comma 1 dell'art.14 in stato di conservazione tale che sia evitata la crescita incontrollata di alberi, arbusti, rovi, siepi e piante erbacee, procedendo a periodici interventi di sfalcio dell'erba e di taglio o di potatura delle essenze arbustive ed arboree, con modalità e periodicità adeguate in relazione alla zona e alla tipologia di verde ed, in ogni caso, in misura di almeno due interventi di manutenzione nel periodo compreso tra maggio e settembre.
2. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o del taglio e della potatura nonché della cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.
3. Il verbale di accertamento della violazione e di irrogazione della sanzione costituisce titolo per l'applicazione della sanzione accessoria di cui al comma 2, nel verbale

l'agente accertatore provvede ad inserire la diffida all'autore della violazione e agli altri soggetti obbligati a provvedere entro 15 giorni dalla notifica dello stesso.

4. Qualora l'autore della violazione e gli altri soggetti obbligati non adempiano alla diffida di cui al comma 3 o qualora lo stato di manutenzione del terreno diventasse pregiudizievole per il decoro o per l'igiene pubblica, si potrà provvedere con ordinanza dell'Ufficio Ambiente. L'inosservanza all'ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione da € 200,00 ad € 1.200,00 ed il Comune potrà disporre l'intervento sostitutivo, addebitando i costi ai soggetti obbligati.

**art. modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 16.11.2023*

Articolo 16 Minaccia di rovina di fabbricati.

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale, è fatto obbligo di mantenere qualsiasi edificio e le relative pertinenze in buono stato di manutenzione e pulizia in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.
2. É fatto obbligo ai proprietari di immobili o a chi ne ha la disponibilità, nonché agli amministratori di condomini, a salvaguardia della pubblica incolumità, di segnalare tempestivamente con idonei mezzi e accorgimenti ogni pericolo che possa derivare dallo stabile stesso.
3. Qualora si verifichino improvvisi pericoli di rovina o di caduta dell'edificio o di sue parti, i soggetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.
4. In caso di pericolo imminente, gli uffici comunali preposti adotteranno i provvedimenti occorrenti per la tutela della pubblica incolumità mediante transennamento e/o delimitazione dell'area, dandone avviso agli interessati, i quali entro 3 giorni dovranno provvedere autonomamente alla delimitazione dell'area interessata con mezzi propri. In caso di inerzia, verranno addebitate le spese relative all'occupazione di suolo pubblico, secondo le tariffe previste, nonché i costi per transenne, segnaletica stradale e quant'altro si rendesse necessario per delimitare e mettere in sicurezza i luoghi.
5. Il Responsabile Comunale in materia di Edilizia Privata provvederà ad emettere un atto di ingiunzione, impartendo le disposizioni opportune affinché siano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo altresì le opere di riparazione da eseguirsi.
6. In caso di inottemperanza nei termini stabiliti si procederà d'ufficio all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza con addebito delle spese a carico degli interessati da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale, qualora il fatto costituisca reato.
7. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 ad € 1.200,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 17 Sicurezza dei fabbricati.

1. Tutti gli edifici devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico - sanitario, della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.
2. È fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari.
3. È vietata altresì la dimora in locali non destinati a tale uso o abitati da un numero eccessivo di persone determinato con riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia di igiene dei fabbricati, con riferimento all'agibilità tecnica, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 900,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 18 Decoro dei fabbricati e scritte sui muri.

1. Ferme restando le disposizioni previste in materia dal Regolamento Edilizio Comunale e le altre norme previste dal presente Regolamento, gli immobili le cui facciate siano prospicienti la pubblica via o comunque siano visibili dalla medesima, devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e decoro.
2. E' vietato realizzare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture, diversi da quelli presenti nell'impianto originario dell'edificio ovvero non autorizzati.
3. Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido riparano integralmente i danni arrecati. L'Amministrazione Comunale può cancellare o rimuovere scritti e disegni diversi da quelli presenti nell'impianto originario dell'edificio ovvero non autorizzati dandone congruo preavviso ai possessori degli immobili.
4. Qualora si tratti di scritte a contenuto politico, blasfeme o contrarie alla pubblica decenza verrà fissato un termine perentorio e in caso di inadempienza o di impossibilità dell'obbligato, l'Amministrazione Comunale provvederà, in via d'urgenza, alla copertura o cancellazione o oscuramento delle medesime.
5. La violazione alle disposizioni del comma 1° presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 900,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.
6. La violazione alle disposizioni del comma 2° del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00 e

la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 19 Pulizia del suolo pubblico.

1. I gestori dei locali di esercizi pubblici o commerciali e di qualsiasi altro luogo di ritrovo, devono provvedere, secondo necessità o comunque a fine giornata, a raccogliere e smaltire correttamente eventuali rifiuti derivanti dalle rispettive attività, compresi quelli abbandonati nelle immediate adiacenze degli esercizi stessi riconducibili agli avventori e clienti del proprio locale.
2. Gli stessi gestori possono provvedere, d'iniziativa o su indicazione comunale, a propria cura e spese e previa autorizzazione, all'installazione ed alla gestione di appositi contenitori per la raccolta di rifiuti provenienti dalla propria attività o comunque alla stessa connessi.

3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzo di strutture e arredi collocati, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla pulizia del suolo occupato e di quello immediatamente circostante al termine dell'orario di apertura e, in ogni caso, quando necessario.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 20 Sgombero della neve.

1. Al verificarsi di precipitazioni nevose il Comune provvede alla rimozione e allo sgombero della neve dalle sedi stradali, in modo da garantire la circolazione almeno nei punti di maggior transito, quali scuole, uffici e servizi pubblici, luoghi di pubblico interesse, attraversamenti pedonali ed eventuali punti particolari che verranno individuati di volta in volta.
2. In caso di nevicate intense o con persistenza di neve al suolo, è fatto obbligo in solido agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, per tutta la larghezza della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato, di provvedere alla rimozione della neve dai marciapiedi per almeno 1 metro di larghezza, curando l'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali.
3. La neve rimossa dai cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
4. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati per scivolamento oltre il filo delle gronde ed incombenti su marciapiedi pubblici e cortili privati.
5. Quando si renda necessario procedere alla rimozione di neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata, adottando ogni possibile cautela. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.
6. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
7. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare nonché il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
8. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 21 Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via.

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, i rami e le siepi che si affacciano su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari o dai conduttori in modo da non restringere la carreggiata, il marciapiede, il passaggio pedonale o il percorso ciclabile o venga occultata la segnaletica stradale.

2. A condizione non interferiscano con la pubblica illuminazione, sono ammesse sporgenze della vegetazione, purché ad altezza superiore a m. 2,70 al di sopra di marciapiedi, passaggi pedonali o percorsi ciclabili, nonché a m. 5,00 sopra la carreggiata.
3. I rami, le foglie e qualsiasi elemento vegetale caduto a terra dalle piante o qualsiasi residuo derivante dalla manutenzione delle stesse dovranno essere immediatamente rimossi dal suolo pubblico, evitando di ostacolare il normale deflusso delle acque meteoriche lungo fossi, canali, canalette, griglie e bocche di lupo.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 22 Divieto di campeggio libero.

1. Al di fuori dalle aree attrezzate eventualmente predisposte e per i tempi stabiliti, su tutte le aree uso pubblico è vietata qualsiasi forma di campeggio, attendamento o bivacco, anche solo con sacco a pelo o riparo di fortuna. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree eventualmente attrezzate.
2. Con apposita ordinanza il Sindaco può disporre lo sgombero delle aree in relazione alle specifiche situazioni.
3. Con apposito provvedimento il Sindaco può attivare campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 23 Artisti di strada e mestieri girovaghi.

1. Per artisti di strada e mestieri girovaghi si intende chi svolge un'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea od apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo, allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è rimesso alla libera offerta dello spettatore, fatte salve le norme in materia fiscale e tributaria. I soggetti che svolgono queste attività non necessitano di autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del R.D. 773/1931 - T.U.L.P.S.
2. Gli artisti di strada e chi pratica un mestiere girovago possono esercitare le loro attività solo sulle aree destinate alla circolazione pedonale non assoggettate alle disposizioni in materia di occupazione, soltanto alle seguenti condizioni:
 - a. durata massima: 60 minuti nella stessa strada, piazza o strada/piazza contigua;
 - b. non devono essere utilizzati strumenti di amplificazione fissi, essendo consentiti solo strumenti di amplificazione mobili di bassa emissione sonora;
 - c. devono essere rispettate le disposizioni per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale;
 - d. deve essere curato il decoro e la pulizia dei luoghi; eventuali animali al seguito non dovranno provocare danni, spavento ai passanti, non potranno essere sfruttati per suscitare la compassione, dovranno essere tenuti con ogni cura ed in buone condizioni di salute;

- e. non si deve speculare sull'altrui credulità o pregiudizio (indovini, cartomanti, chiromanti e simili);
 - f. non deve essere proposta la vendita di merci, prodotti o servizi di qualsiasi genere o titolo;
 - g. il posizionamento deve essere tale da non arrecare disturbo alle attività commerciali o ai pubblici esercizi presenti.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 24 Colombi.

1. I proprietari o titolari di diritti reali su beni immobili pubblici o privati interessati dalla nidificazione o dallo stazionamento di colombi, sono tenuti a provvedere a propria cura e spese:
- a. a rimuovere eventuali escrementi presenti sui davanzali, terrazzi, soffitte, cornicioni, cortili, pensiline e qualunque luogo accessibile, compresi spazi pubblici contermini all'edificio qualora lordati dagli escrementi dei volatili, facendo seguire all'intervento una accurata pulizia e disinfezione delle superfici interessate;
 - b. alla sistemazione di idonee schermature, quali reti a maglie sottili o griglie, o dissuasori al fine di impedire la sosta e la nidificazione.
2. È vietato fornire cibo ai colombi liberi in tutto l'arco dell'anno; è fatta salva l'eventuale distribuzione da parte del Comune di mangime anticoncezionale tramite personale autorizzato o distributori appositamente collocati.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

TITOLO III – NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Articolo 25 Specificazioni.

1. In relazione anche alle definizioni di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, le occupazioni di aree e spazi pubblici si distinguono in:
- a. temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, di durata inferiore all'anno, nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, carico o scarico con eventuale deposito temporaneo di materiali nelle vicinanze di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché lavori di manutenzione di edifici. Le occupazioni temporanee sono rinnovabili e a tale scopo il titolare della concessione - autorizzazione deve presentare apposita istanza almeno dieci giorni prima della scadenza;
 - b. permanenti: sono tali quelle occupazioni effettuate con atto di concessione od autorizzazione di durata superiore all'anno, nonché quelle di durata permanente, costituite da occupazioni stabili con o senza manufatti o impianti, passi ed accessi carrai.

2. Qualora le disposizioni contenute nell'autorizzazione o concessione non vengano rispettate, è prevista l'applicazione delle norme del Codice della Strada e relativa sanzione accessoria, oltre all'applicazione delle sanzioni del presente regolamento, con recupero dell'eventuale tassa o canone non corrisposto.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e, allo scadere dell'autorizzazione, restituito libero da ogni struttura ed indenne. Qualora per cause accidentali si siano verificati danneggiamenti al suolo o ad un qualsiasi manufatto, il titolare dell'autorizzazione o concessione è obbligato al ripristino immediato a propria cura e spese, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di provvedere all'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri sostenuti ai soggetti obbligati.

Articolo 26 Occupazioni di suolo pubblico

1. Fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel Regolamento istitutivo del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, qualsiasi occupazione di spazi od aree pubbliche con mezzi o strutture, è soggetta alla preventiva autorizzazione o concessione dell'Autorità Comunale e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite; anche le occupazioni degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, sono soggette alla predetta autorizzazione o concessione.
2. Sull'area pubblica o di pubblico uso è proibita ogni attività che deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività.
3. Le autorizzazioni di occupazione con pedane ed impianti amovibili, tavolini, sedie, deposito merci, passi carrai, senza realizzazione di opere edilizie, sono concesse, fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, nel rispetto delle esigenze di estetica, decoro e viabilità, alle seguenti condizioni:
 - a. che l'occupazione non risulti di intralcio al libero transito delle persone e dei veicoli;
 - b. che l'occupazione non leda diritti di terzi;
 - c. che vengano assolti gli oneri di pagamento relativi all'occupazione richiesta;
 - d. che la concessione si intenda per ogni effetto sempre revocabile;
 - e. che l'occupazione, qualora riguardi generi alimentari, rispetti la normativa igienico- sanitaria in materia.
4. Durante il corso dell'esercizio delle autorizzazioni di occupazione di suolo ed aree pubbliche, l'Autorità Comunale competente potrà prescrivere le modalità e le modificazioni che a giudizio della Pubblica Amministrazione risultassero opportune nei riguardi della sicurezza, del decoro e dell'estetica. L'inosservanza di tali prescrizioni da parte degli interessati nei termini stabiliti, produrrà la decadenza delle relative concessioni.
5. La concessione si intenderà di pieno diritto revocata se l'occupazione non verrà direttamente esercitata dal concessionario o qualora ne venga cambiata la destinazione.
6. Fatta salva l'applicazione del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare la segnaletica stradale, fari d'illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant'altro sia destinato alla pubblica visibilità.
7. È fatto obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l'occupazione, la relativa autorizzazione o concessione e di esibirla a richiesta degli organi di vigilanza.

8. È sempre richiesta l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazio pubblico per l'esposizione di veicoli a fini propagandistici o pubblicitari.
9. I tavoli, le sedie e gli altri elementi utilizzati per la somministrazione di alimenti e bevande su suolo pubblico devono in ogni caso essere solidi, decorosi, di colore intonato e mantenuti sempre puliti.
10. Qualora la natura, la modalità, la particolare posizione, anche in relazione alla quiete pubblica, o alla durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione ulteriori e specifiche prescrizioni.
11. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata.
12. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dalla normativa in materia tributaria.
13. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, la violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.
14. La violazione delle norme di cui al comma 7° comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 27 Occupazioni per manifestazioni e pubblici spettacoli.

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione con strutture ed impianti di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al comune richiesta di autorizzazione, con allegata la documentazione relativa alle modalità di occupazione, alle strutture che si intendono utilizzare, agli impianti elettrici e con l'indicazione di un rappresentante dei promotori responsabile per gli adempimenti conseguenti; il richiedente è tenuto altresì a munirsi di ogni altro atto autorizzativo previsto dalle norme.
2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
3. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o un suo delegato deve essere facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, nonché per evitare inquinamento acustico.
5. L'autorizzazione per l'occupazione, qualora per la particolarità della pavimentazione, possa comportare il danneggiamento del suolo pubblico, è subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale versato a garanzia sarà svincolato al termine delle operazioni di smantellamento delle

strutture oggetto dell'occupazione, previa verifica dell'Ufficio competente sull'integrità dello stato dei luoghi.

6. L'Amministrazione Comunale può, per determinate manifestazioni da essa stessa promosse, provvedere a specifica regolamentazione che disciplini le occupazioni di suolo pubblico, nonché le altre attività connesse alle manifestazioni, con particolare riferimento a:
 - a. norme sulle occupazioni di suolo pubblico interne alla manifestazione;
 - b. orari relativi alla somministrazione di alcolici;
 - c. orari relativi alle emissioni sonore, anche con riguardo alle norme e prescrizioni contenute nel Piano Comunale di Classificazione Acustica e nel relativo Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose.
7. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 900,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 28 Occupazioni di sede stradale con ponteggi e cantieri.

1. Chiunque esegue, su spazio pubblico o privato, lavori di qualsiasi genere che producano stillicidio, schegge, polveri o altri detriti, deve provvedere a recintare con reti e teli protettivi l'area ed adottare qualsiasi altro accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a cose e persone. In particolare la movimentazione e l'accumulo dei materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polvere o ad insudiciamento dell'area circostante, deve avvenire adottando accorgimenti idonei ad evitare che ciò accada quali, ad esempio, copertura, confinamento, bagnatura.
2. È vietato gettare dall'alto di ponteggi o di edifici materiali residui di demolizioni o rottami su area pubblica come definita all'art. 3 comma 1 lett. a) del Regolamento; tali operazioni devono eseguirsi utilizzando appropriati metodi atti ad evitare pericolo a persone, animali e cose, evitando altresì la dispersione di polveri.
3. I manufatti dipinti o verniciati di fresco devono essere ben segnalati e/o delimitati, al fine di evitare danni ai passanti.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 900,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 29 Occupazioni per lavori di pubblica utilità.

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo pubblico per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, ovvero in tutti i casi in cui vi sia la manomissione del suolo pubblico, l'ente erogatore del servizio ovvero il committente o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al comune richiedendo l'adozione dei necessari provvedimenti di regolazione della circolazione ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
2. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, le altre violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 900,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 30 Occupazioni per attività di riparazione di veicoli.

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via non è consentita ad eccezione degli interventi di breve durata strettamente necessari a liberare la carreggiata stradale.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozzeria.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 900,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 31 Occupazioni per traslochi.

1. Chiunque, in occasione di trasloco, abbia necessità di occupare parte del suolo pubblico con i veicoli ad uso speciale e relative attrezzature, deve presentare istanza al comune, con indicazione del luogo e del periodo di occupazione. L'istanza deve essere presentata almeno sette giorni prima dell'effettuazione dell'occupazione.
2. L'area oggetto di occupazione dovrà essere opportunamente segnalata ed identificata, dando esecuzione alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione a tutela della sicurezza stradale e degli utenti deboli in particolare.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 900,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 32 Definizioni.

1. Ai fini delle norme del presente titolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno che in relazione all'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane e viene definito come alterazione del benessere psico - fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute, nonché turbamento dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2, comma 1 della L. 26 ottobre 1995, n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico").
2. Per attività rumorose o incombode si intendono tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, il cui utilizzo provoca disturbo, fastidio, molestia. Sono considerate, in ogni caso, incombode le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

Articolo 33 Pubblici Esercizi, sale da gioco e circoli privati.

1. Ai titolari dei pubblici esercizi, delle sale da gioco e dei circoli privati è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. I titolari di pubblici esercizi che utilizzano apparecchiature di diffusione sonora sono tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e ad adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo delle persone ed evitare il disturbo alla quiete.

2. Per gli esercizi dovranno essere adottate misure per contenere il disturbo al vicinato, se del caso anche modificando l'orario di attività.
3. Nei locali di pubblico spettacolo i suoni devono essere attivati in modo che non siano percepibili in forma disturbante all'esterno.
4. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice Penale e dalla L. 26 ottobre 1995, n. 447, la violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 900,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 34 Tutela della quiete - sorgenti sonore - abitazioni private.

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Acustico Comunale, al di fuori dei casi esplicitamente vietati e fatta salva la tutela garantita dagli articoli 844 del Codice Civile e 659 del Codice Penale, è generalmente consentito l'esercizio di attività potenzialmente rumorose rientranti nella conduzione della propria vita privata come, ad esempio, l'uso di impianti stereo, strumenti musicali, lavori, apparecchiature domestiche nonché attività ludiche rumorose come cantare o urlare ed altri assimilabili.
2. Per tutelare il riposo delle persone, si individuano le seguenti fasce orarie protette, durante le quali si deve porre particolare attenzione nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, che non devono provocare rumori molesti in altre abitazioni:
 - giorni feriali: dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 22.00 alle 8.00;
 - giorni festivi e prefestivi: dalle 12.30 alle 16.00 e dalle 22.00 alle 9.00.
3. Al di fuori delle sopra citate fasce orarie, il libero esercizio delle attività quotidiane trova limite nello svolgimento di attività disturbanti oltre la normale tollerabilità. La sussistenza dell'effettivo disturbo è certificata dal verbale di sopralluogo redatto dalle Forze di Polizia intervenute e/o da altro ente competente.
4. Chi nella propria abitazione faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali negli orari di cui al comma 2 del presente articolo, a meno che il locale non sia dotato di speciale insonorizzazione atta a garantire l'assenza di immissioni sonore apprezzabili in altre unità abitative. Tale insonorizzazione deve essere attestata con certificazione rilasciata da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95 che deve essere sempre esibita su richiesta delle Forze di Polizia.
5. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice Penale e dalla L. 447/95, la violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 900,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 35 Intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi e manifestazioni temporanee.

1. Per i pubblici esercizi ed i circoli privati, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 8.00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali atta a garantire l'assenza di immissioni sonore apprezzabili in altre unità abitative (attestata con certificazione rilasciata da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95), ovvero espressa autorizzazione in caso di manifestazioni occasionali.

2. All'interno dei pubblici esercizi è comunque consentita la diffusione di mero sottofondo musicale - ovvero musica d'ambiente o di semplice compagnia - connessa allo svolgimento dell'attività, è altresì consentito l'utilizzo di televisori o apparecchiature similari, nel limite dell'orario di apertura del pubblico esercizio, fatto salvo l'obbligo da parte del titolare del rigoroso rispetto del livello sonoro in modo da non arrecare disturbo alla pubblica quiete e al riposo delle persone.
3. Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di beneficenza, celebrazioni, manifestazioni sportive e altro, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, sono autorizzate dal comune.
4. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice Penale e dalla L. 26 ottobre 1995, n. 447, la violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 900,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 36 Pubblicità fonica.

1. L'uso di altoparlanti su veicoli per pubblicità fonica all'interno dei centri abitati, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito unicamente in forma itinerante ed è vietato:
 - nei giorni feriali: dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 22.00 alle 8.00;
 - nei giorni festivi e prefestivi: dalle 12.30 alle 16.00 e dalle 22.00 alle 9.00 e solo per divulgare messaggi relativi ad iniziative culturali e manifestazioni locali.
2. Le attività di propaganda elettorale mediante l'utilizzo di altoparlanti su veicoli sono regolate dalle specifiche norme di settore.
3. La pubblicità fonica, non è ammessa nelle zone aventi classe acustica I individuate nel P.C.C.A. e comunque in aree scolastiche o in aree ad esse adiacenti in un raggio di 50 m.
4. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice Penale e dalla L. 26 ottobre 1995, n. 447, la violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 900,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 37 Allarmi antifurto.

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lett. g) della L. 26 ottobre 1995, n. 447 e dal Codice della Strada, i sistemi di allarme acustico antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo, devono essere tarati in modo da avere un funzionamento continuativo non superiore a tre minuti per un tempo massimo complessivo di 10 minuti.
2. Chiunque utilizzi un allarme acustico antifurto in edifici diversi dalla privata dimora, deve affiggere all'esterno una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti in grado di disattivare l'allarme. I sistemi d'allarme non dovranno arrecare disturbo o allarme ingiustificato alla cittadinanza.
3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, nel caso in cui si verifichino condizioni anomale di funzionamento dei sistemi di antifurto installati sui veicoli, che creino disagio alla collettività, può esserne disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia anche al fine di consentirne un eventuale disattivazione; le spese

sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore e/o proprietario del veicolo.

4. Analogamente, in caso di anomalo funzionamento di allarmi antifurto installati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo, che creino disagio alla collettività, potranno essere messe in atto appropriate procedure per porre fine al perdurare del disturbo o dell'allarme ingiustificato; le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione saranno poste a carico del trasgressore o di chi ha, a qualsiasi titolo, la materiale disponibilità dell'immobile su cui è installato l'antifurto.
5. I segnali d'allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme di settore e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.
6. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice Penale e dalla L. 26 ottobre 1995, n. 447, la violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 900,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 38 Attività produttive rumorose.

1. Nel centro abitato è vietato esercitare professioni, arti, industrie ed attività rumorose o altrimenti incombode, nonché l'uso di macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) di norma fuori dagli orari di seguito indicati: - nei giorni feriali: dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:30;
- nei giorni prefestivi e festivi: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:30; l'Amministrazione Comunale può prescrivere orari, qualora particolari circostanze ne determinino la necessità. Per motivi contingenti potrà, di volta in volta, autorizzare per iscritto deroghe ai tempi sopra stabiliti.
2. Le attività rumorose temporanee, qualora prevedano l'impiego di macchinari, impianti o modalità lavorative rumorosi, tali da comportare il superamento dei limiti di rumore ambientale indicati dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dall'Autorità Comunale.
3. Alle prescrizioni previste dal comma precedente sono soggetti anche i lavori di edilizia e di manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione ed i lavori di ristrutturazione di esercizi pubblici, di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. I macchinari industriali e le macchine operatrici di cui ai commi sopra, operanti nell'ambito di cantieri stradali ed edili devono essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.
5. Dalle ore 22:00 alle ore 07:00, nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
6. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice Penale e dalla L. 26 ottobre 1995, n. 447, la violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 900,00 e la sanzione

accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 39 Attrezzature da giardino e sorgenti mobili, attrezzature per uso domestico e/o hobbistico.

1. L'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito:
 - nei giorni feriali: dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:30;
 - nei giorni prefestivi e festivi: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30.
2. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, preferendo attrezzature elettriche.
3. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.
4. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice Penale e dalla L. 26 ottobre 1995, n. 447, la violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 40 Impianti di condizionamento.

1. L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e, per quanto non in contrasto, nella normativa UNI 8199 "Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione", nonché nel criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le attività ad esso assoggettate. Tali dispositivi devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: idoneo posizionamento, silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.
2. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice Penale e dalla L. 447/95, la violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 41 Autolavaggi.

1. Per l'impiego di apparecchiature rumorose (a titolo esemplificativo: aspiratori automatici, lavajet, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico, dovranno essere adottate misure per contenere il disturbo al vicinato, se del caso anche modificando l'orario di attività con atto sindacale.
2. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice Penale e dalla L. 447/95, la violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 900,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 42 Cannoncini antistorno.

1. In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m. dalle stesse;
 - ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
 - cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti;
 - divieto di utilizzo durante il periodo notturno 22.00 – 6.00;
 - in caso di piccoli appezzamenti coltivati, va valutata la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose.
2. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice Penale e dalla L. 447/95, la violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 43 Razzi, botti, petardi, fuochi d'artificio, giochi e spettacoli pirotecnici.

1. Al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, i rischi di incendio, la quiete delle persone ed evitare disagio agli animali, è vietato l'utilizzo di materiali esplodenti e pirotecnici, botti, petardi, fuochi d'artificio e giochi pirotecnici in presenza di persone ed animali, nonché ad una distanza inferiore ai 300 metri dalle abitazioni, dai centri abitati e dalle aree e spazi verdi pubblici.
2. Sono fatte salve deroghe per particolari eventi che vanno specificamente autorizzati.
3. È altresì vietato condurre animali d'affezione in luoghi dove vengono effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati.
4. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice Penale e dalla L. 447/95, la violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 ad € 1200,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 44 Suono delle campane.

1. Il suono delle campane è consentito solo per i seguenti scopi:
 - indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di pietà popolare;
 - essere segno, in particolari circostanze, che accompagna le suddette celebrazioni;
 - scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana (feste, lutti, ecc.);
 - richiamare al mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto a Maria.Altri utilizzi dovranno essere, in via eccezionale, autorizzati dal comune.
2. Il suono delle campane, per gli scopi sopra indicati, è consentito:
 - nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 22.00;
 - nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 21.00 con eccezione della Veglia di Pasqua, della Notte di Natale e di Ognissanti.

3. La durata del suono per l'avviso delle celebrazioni liturgiche non deve mai superare il minuto di durata, con eccezione delle solennità, in cui non si dovrà però superare la durata di due minuti.
4. Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 è vietato il battito delle ore piene e della mezz'ora, ogni altro segnale è vietato.
5. L'intensità del suono deve essere regolata in modo tale che, con attenzione al contesto ambientale in cui l'edificio di culto è inserito, le campane mantengano la funzione di segno e siano pertanto percepibili da parte dei fedeli, ma non siano fonte di disturbo.
6. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice Penale, la violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 ad € 1200,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

Articolo 45 Altre attività a carattere sporadico non previste nel presente Regolamento.

1. In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, gli orari in cui è consentito l'uso di macchinari o impianti rumorosi è:
 - nei giorni feriali, escluso il sabato: dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00;
 - il sabato e nei giorni festivi: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.
2. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice Penale e dalla L. 447/95, la violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 900,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.

TITOLO V – SANZIONI

Articolo 46 Sanzioni e provvedimenti.

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge Regionale F.V.G. 12.02.2003 n. 4, le violazioni alle norme del presente regolamento sono assoggettate alle sanzioni da esso previste secondo la procedura sanzionatoria di cui alla Legge n. 689 del 24 novembre 1981.
2. La violazione delle singole disposizioni del presente Regolamento è punita ai sensi di legge e, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa per essa determinata in via generale ed astratta in ogni singolo articolo.
3. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue pure l'applicazione di sanzioni accessorie quali l'obbligo di cessare un'attività o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi - in coerenza con quanto dispone l'art. 5 del "Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali" approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 19 aprile 2004 - il personale accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione della violazione; se le circostanze lo esigono, alle sanzioni accessorie i responsabili ed obbligati provvedono immediatamente, altrimenti l'esecuzione deve avvenire entro il termine temporale indicato nel verbale di accertamento con decorrenza dalla data di contestazione immediata della violazione.
4. In caso di inottemperanza a quanto di cui al comma precedente, si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore ed obbligato in solido, ferme restando a loro carico le responsabilità civili e penali conseguenti all'inottemperanza. Se necessario le modalità di esecuzione delle sanzioni accessorie possono essere dettagliate con apposita ordinanza sindacale.
5. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento si fa riferimento al "Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali" approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 19 aprile 2004.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 47 Disposizioni transitorie.

1. Il sindaco o i funzionari responsabili (T.P.O.) nell'ambito delle proprie rispettive attribuzioni e competenze possono adottare specifiche disposizioni attuative alle norme del presente Regolamento al fine di renderle efficaci ed esecutive.
2. In ogni caso il sindaco con proprio provvedimento può derogare temporaneamente all'applicazione e all'efficacia di tutte o di parte delle norme del presente Regolamento per ragioni di pubblica utilità, in caso d'emergenza e in caso di svolgimento di manifestazioni pubbliche.

Articolo 48 Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

Articolo 49 Norma finale.

1. Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con alcune disposizioni contenute nel presente Regolamento, tali singole disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate trovando applicazione in questi casi le norme di legge statali o regionali vigenti.

Articolo 50 Abrogazioni.

1. Sono abrogati il precedente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 giugno 1953 e successive modificazioni ed ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sia in contrasto con lo stesso.
2. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento gli artt. 39, 45 e 46 del Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati approvato con Deliberazione del C.C. di Tavagnacco n. 45 del 29 novembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.